



COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

ORDINANZA n° 45
del 20/10/2006

OGGETTO: ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 "Disciplina generale delle attività commerciali" che, al titolo II, art. 5, detta prescrizioni e criteri in relazione agli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali;

RICHIAMATA l'ordinanza del Sindaco del Comune di Sinnai n. 19 del 9 maggio 2001 con la quale si disciplinano gli orari di apertura e chiusura dei negozi e delle attività commerciali con vendita al dettaglio finora vigente;

RICHIAMATE altresì le ordinanze del Sindaco del Comune di Sinnai n. 30 del 28 giugno 2006, n. 39 del 15 settembre 2006 e n. 40 del 29 settembre 2006 che disciplinavano provvisoriamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nelle more della conclusione dell'attività di concertazione di cui all'art. 5, comma 6, della L. R. n. 5/2006;

DATO ATTO:

- che fin dal 20 maggio del corrente anno, con ripetuti incontri in ambito comunale e a livello intercomunale nell'area vasta di Cagliari si è svolta, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della citata L. R. n. 5/2006, la prescritta attività di concertazione con le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio più rappresentative, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle altre parti sociali interessate;
- che a seguito della citata attività di concertazione è stato finora possibile procedere alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi fino ad ottobre del corrente anno;
- che a seguito di ulteriori ripetuti incontri non è stato possibile raggiungere intese unitarie per la determinazione di orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio a livello dell'area vasta di Cagliari, per il restante corso dell'anno;
- che essendo necessario procedere alla predetta regolamentazione degli orari per il restante corso dell'anno, in data 2 ottobre è stata ripresa la concertazione a livello comunale in prosecuzione dell'attività sospesa il 29 giugno c. a., anche con la partecipazione di rappresentanti di Comuni vicini;

TENUTO CONTO degli interessi compositi emersi dalla concertazione;

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della citata L. R. n. 5/2006, alla determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, per rispondere, nell'interesse generale, alle esigenze e ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su aree private operanti nel territorio di Sinnai nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2006 osservano le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

- gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura al pubblico, nel rispetto delle disposizioni della presente ordinanza;
- gli esercizi commerciali possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un limite massimo di tredici ore giornaliere, a condizione di scrupolosa osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro dei lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro. Nel caso di accertata inosservanza del contratto sarà disposta la sospensione della facoltà di apertura domenicale e festiva nei confronti delle aziende inadempienti;
- **è stabilita la chiusura totale degli esercizi nelle ultime domeniche dei mesi di ottobre e di novembre, ossia nei giorni 29 ottobre e 26 novembre;**
- **è altresì obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni 25 e 26 dicembre;**
- per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande;
- l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione;
- per quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della L. R. n. 5/2006, in relazione all'applicazione del D.Lgs. n. 114/1998 per le parti non contrastanti con la stessa legge, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività: *"le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente punto siano svolte in maniera esclusiva e prevalente; e le sale cinematografiche".*

A norma dell'art. 18 della L. R. n. 5/2006, chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00. In caso di recidiva gli importi sono raddoppiati.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza deve farsi riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 114/1998.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio con questa incompatibile.

Manda copia della presente a:

Prefettura Cagliari;
Comando Stazione Carabinieri Sinnai;
Servizio Attività Produttive.....Sede;
Servizio Polizia Municipale Sede.
Albo PretorioSede;

IL SINDACO
(Sandro Serreli)